SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2004.

Conversione del decreto 16 aprile 1988 di scioglimento con nomina di liquidatore in scioglimento senza liquidatore, della «Società cooperativa carico e scarico Angelino Carboni», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 16 aprile 1988, con il quale la sottoindicata cooperativa è stata sciolta con commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Atteso che la detta procedura liquidatoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della «Società cooperativa carico e scarico Angelino Carboni», con sede in Sassari, costituita per rogito del notaio dott. Mario De Martini in data 6 giugno 1974, repertorio n. 156070, registro società n. 2379, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1114/133456, è convertito in provvedimento di scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 2003.

Sassari, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: MASSIDDA

04A10379

DECRETO 28 settembre 2004.

Conversione del decreto 23 aprile 1998 di scioglimento con nomina di liquidatore in scioglimento senza liquidatore, della «Società cooperativa Su Chercu», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16 del 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 17 luglio 2003 di «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro 23 aprile 1998, con il quale la sottoindicata cooperativa è stata sciolta con commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Atteso che la detta procedura liquidatoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta:

Il provvedimento ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore della «Società cooperativa Su Chercu», con sede in Sassari, costituita per rogito del notaio dott. Gaetano Porqueddu in data 22 ottobre 1980, repertorio n. 8638, registro società n. 3314, Tribunale di Sassari, ex BUSC n. 1477/180429, è convertito in provvedimento di scioglimento senza liquidatore, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 2003.

Sassari, 28 settembre 2004

Il direttore provinciale: MASSIDDA

04A10380

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Probi pionieri di Rochdale soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individuate nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 31 maggio 1984, riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1983;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Probi pionieri di Rochdale Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione BUSC n. 1243/164590, costituita per rogito notaio dott. Tonino Grassi di Grottaglie in data 5 aprile 1978, repertorio n. 55243, codice fiscale 00339280737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10361

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Raffaello soc. coop. a r.l.», in Carosino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «La Raffaello soc. coop. a r.l.», con sede legale in Carosino (Taranto), posizione BUSC n. 1377/180282, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Lizzano in data 14 ottobre 1980, repertorio n. 973, raccolta n. 340, codice fiscale 00418710737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10362

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Metalcoop soc. coop. a r.l.», in Castellaneta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 10 settembre 1980, riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1979;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Metalcoop soc. coop. a r.l.», con sede legale in Castellaneta (Taranto), posizione BUSC n. 1191/158743, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 6 dicembre 1977, repertorio n. 163361, codice fiscale 00310310735, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10363

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Faggianese soc. coop. a r.l.», in Faggiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato il 28 maggio 1990, riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1989;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «La Faggianese soc. coop. a r.l.», con sede legale in Faggiano (Taranto), posizione BUSC n. 1481/191343, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale di Taranto in data 19 aprile 1982, repertorio n. 200992, raccolta n. 8850, codice fiscale 00841570732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10364

DECRETO 12 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Messapia soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Messapia soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 1030/138827, costituita per rogito notaio dott. Alberigo Mazza di Manduria in data 23 novembre 1973, repertorio n. 82051, raccolta n. 4523, senza codice fiscale, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 12 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10365

DECRETO 15 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di venticinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che prevede che siano cancellate dal registro delle imprese, dall'autorità di vigilanza, le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che le infrascritte cooperative si trovano ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta:

Le cooperative sotto elencate sono cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile citato in premessa:

1) società cooperativa «Muratori Fogliense», con sede in Auditore (Pesaro Urbino), costituita il 19 febbraio 1972, in liquidazione dal 15 marzo 1985, REA n. 60053, posizione provinciale n. 713/117979;

2) società cooperativa «Tra impiegati dello Stato Trieste», con sede in Pesaro, costituita il 28 gennaio 1954, in liquidazione dal 25 giugno 1999, REA n. 24976, posizione provinciale n. 20/44726;

3) società cooperativa «Dei lavoratori agricoli del Montefeltro», con sede in Macerata Feltria (Pesaro Urbino), costituita il 1° febbraio 1975, in liquidazione dal 19 dicembre 1989, REA n. 68603, posizione provinciale n. 800/137634;

4) società cooperativa «Radio stereo Meta», con sede in Fermignano (Pesaro Urbino) costituita il 13 ottobre 1977, in liquidazione dal 29 dicembre 1980, REA n. 76187, posizione provinciale n. 946/156173;

5) società cooperativa «Nuova Telemarche Nord», con sede in Pesaro costituita il 14 luglio 1978, in liquidazione dal 22 aprile 1982, REA n. 77206, posizione provinciale n. 974/161259;

6) società cooperativa «Teatrodove», con sede in Urbino, costituita il 25 giugno 1983, in liquidazione dal 23 luglio 1987, REA n. 92565, posizione provinciale n. 1203/199559;

7) società cooperativa «Allevatori e produttori zootecnici dell'Urbinate ed alto Montefeltro - C.A.P.U.A.M.», con sede in Urbino, costituita il 20 marzo 1975, in liquidazione dal 15 dicembre 1983, REA n. 68789, posizione provinciale n. 801/137762;

8) società cooperativa «Edilizia fra il personale della Cassa di Risparmio di Pesaro», con sede in Pesaro, costituita il 9 agosto 1948, in liquidazione dal 15 luglio 1983, REA n. 20282, posizione provinciale n. 195/19800;

9) società cooperativa «Edilizia Fiamme d'Argento», con sede in Pesaro, costituita il 23 marzo 1970, in liquidazione dal 29 luglio 1982, REA n. 56600, posizione provinciale n. 696/110805;

10) società cooperativa «Edilizia La Concordia», con sede in Fano (Pesaro Urbino), costituita il 30 aprile 1973, in liquidazione dal 2 luglio 1975, REA n. 69189, posizione provinciale n. 783/132864;

11) società cooperativa «Edilizia Antinea», con sede in Pesaro, costituita il 29 marzo 1974, in liquidazione dal 10 gennaio 1981, posizione provinciale n. 946/156173;

12) società cooperativa «La Primula», con sede in Pesaro, costituita il 29 settembre 1973, in liquidazione dal 12 aprile 1984, posizione provinciale n. 804/138789;

13) società cooperativa «Casa Tifernum», con sede in Sant'Angelo In Vado (Pesaro Urbino), costituita il 22 luglio 1976, in liquidazione dal 15 novembre 1979, REA n. 72268, posizione provinciale n. 884/147993;

14) società cooperativa «Edilizia Malatestiana», con sede in Fano (Pesaro Urbino), costituita il 21 marzo 1978, in liquidazione dall'11 dicembre 1978, posizione provinciale n. 960/158258;

15) società cooperativa «Fra impiegati e pensionati dello Stato, congiunti di caduti in guerra» con sede in Pesaro, costituita il 25 novembre 1950, in liquidazione dal 19 ottobre 1998, REA n. 22277, posizione provinciale n. 149/33120;

16) società cooperativa «Cavatori di tartufi di Montepaganuccio e Pietralata», con sede in Acqualagna (Pesaro Urbino), costituita il 4 settembre 1966, in liquidazione dal 30 marzo 1984, posizione provinciale n. 219/98012;

17) società cooperativa «Centro studi ricerche progettazioni - COSTRI», con sede in Pesaro, costituita il 10 aprile 1975, in liquidazione dal 19 dicembre 1978, posizione provinciale n. 817/141178;

18) società cooperativa «Libraria Cento Fiori», con sede in Pesaro, costituita il 4 giugno 1976, in liquidazione dal 31 marzo 1979, REA n. 71532, posizione provinciale n. 869/146700;

19) società cooperativa «Tartufai del Candigliano», con sede in Apecchio (Pesaro Urbino), costituita il 29 dicembre 1980, in liquidazione dal 15 giugno 1999, REA n. 87501, posizione provinciale n. 1102/181393;

20) società cooperativa «La serra dell'Oncia», con sede in Apecchio (Pesaro Urbino), costituita il 10 gennaio 1981, in liquidazione dal 28 giugno 1986, REA n. 71532, posizione provinciale n. 1104/181748;

21) società cooperativa «Cooperativa trasporti Pesaro C.T.P.», con sede in Pesaro, costituita il 18 dicembre 1985, in liquidazione dal 4 ottobre 1991, REA n. 100147, posizione provinciale n. 1289/217592;

22) società cooperativa «Fano Enterprise», con sede in Fano (Pesaro Urbino), costituita il 19 gennaio 1989, in liquidazione dal 10 febbraio 1992, REA n. 108403, posizione provinciale n. 1418/239985

23) società cooperativa «Casa Giovane», con sede in Pesaro, costituita il 27 ottobre 1992, in liquidazione dal 29 marzo 1995, REA n. 117686, posizione provinciale n. 1492/261313;

24) società cooperativa «Allevatori di cavalli sportivi S.A.C.S.», con sede in Pesaro, costituita il 7 giugno 1975, in liquidazione dal 4 dicembre 1980, posizione provinciale n. 812/140178;

25) società cooperativa «Radio Charlie», con sede in Urbino, costituita il 18 novembre 1980, in liquidazione dal 13 gennaio 1992, REA n. 85098, posizione provinciale n. 1097/180244;

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Pesaro, 15 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DAMIANI

04A10316

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Style 90 - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), via Zona D n. 80, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Manduria in data 28 marzo 1990, repertorio n. 12084, raccolta n. 3368, posizione BUSC n. 2131/249577, codice fiscale n. 01813590732;

2) società cooperativa «Salvo D'Acquisto - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Palagiano (Taranto), via Sforza n. 27, costituita per rogito notaio dott. Luigi Oliva di Mottola in data 14 marzo 1974, repertorio n. 31289, raccolta n. 3344, posizione BUSC n. 943/131389, codice fiscale n. 00360560734;

3) società cooperativa «Tania - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via San Giorgio n. 23, costituita per rogito notaio avv. Donato Pirro di Taranto in data 14 dicembre 1972, repertorio n. 154065, raccolta n. 6586, posizione BUSC n. 734/122955, codice fiscale n. 00298890732;

4) società cooperativa «La Pilotina - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Pupino, 11, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto in data 26 maggio 1973, repertorio n. 56335, posizione BUSC n. 829/126214, codice fiscale n. 08003410737.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione,

via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A10381

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Czap Anna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Czap Anna Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale la dott.ssa Czap Anna Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria, rilasciato in data 17 novembre 1994 dalla Commissione per l'aggiornamento e l'istruzione professionale di specializzazione superiore sanitaria ungherese alla dott.ssa Czap Anna Maria, cittadina italiana, nata a Szentes (Ungheria) il 15 agosto 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10297

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Villani Antonietta Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Villani Antonietta Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica Cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Villani Antonietta Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica Cirujana», rilasciato in data 17 luglio 1999 dalla facoltà di scienze mediche dell'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) alla sig.ra Villani Antonietta Maria, nata a Verona (Italia) il 10 settembre 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Villani Antonietta Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10295

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Skroza Nevena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Skroza Nevena, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in dermatologia e venerologia conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Skroza Nevena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in dermatologia e venerologia, rilasciato in data 19 luglio 2002 dalla Repubblica di Croazia Ministero della sanità, la dott.ssa Skroza Nevena cittadina italiana, nata a Sibenik (Croazia) il 28 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10296

DECRETO 9 settembre 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Menshikh Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Menshikh Elena, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione dell'il febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Menshikh Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia, rilasciato in data 14 ottobre 1998 dalla commissione di valutazione e qualifica presso l'istituto statale di medicina della città di Voronezh (Federazione Russa) alla dott.ssa Menshikh Elena, nata a Voronezh il 14 ottobre 1965 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A10298

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», autorizzato, con decreto 18 maggio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004 con il quale autorizza il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 settembre 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Valutazione organolettica oli d'oliva vergini	Reg. CE 796/2002 (G.U. L128 del 15.5.2002)
acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. XA e XB
Acidità	Reg.CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. II
Analisi spettrofotometrica	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. IX
Cere	Reg.CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. IV (+ Reg. CEE 183/93 e 177/94 + rett. GU L 176/93 pag. 26)
Eritrodiolo e uvaolo	Reg.CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. VI (+ Reg. CEE 183/93)
isomeri trans	Reg. CEE 1429/92 26/06/92 G.U. CEE L150 02/06/92 Punto 6
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. III
Steroli totali	Reg.CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. V (+ Reg. CEE 183/93)
Stigmastadiene	Reg.CEE 2568/91 11/07/1991 G.U. CEE L 248 05/09/91 All. XVII (+Reg. CE 656/95)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10251

DECRETO 7 ottobre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», autorizzato, con decreto 18 maggio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004 con il quale autorizza il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 settembre 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'acereditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo n° 15
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo n° 10
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo n° 40
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 13 (punto 5.3)
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 9
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 4
Massa volumica	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 1(punto 5.2)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 G.U.CEE L272 03/10/1990 Metodo 3 (punto 5.2)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10250

DECRETO 12 ottobre 2004.

Integrazione del decreto ministeriale 21 settembre 2004, recante l'abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di controllo, prevista dai decreti ministeriali 6 maggio 2004, concernenti il conferimento, al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le D.O.C.G. «Barolo» e «Barbaresco» e per le D.O.C. «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali è stato conferito al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le D.O.C.G. «Barolo» e «Barbaresco» e per le D.O.C. «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2004 con il quale è stata sospesa temporaneamente l'attività di controllo autorizzata con i citati decreti 6 maggio 2004 al fine di definire con la regione Piemonte le modalità operative del piano di controllo, coordinando pertanto, con gli strumenti regionali in materia di controllo con particolare riferimento alla verifica del potenziale viticolo delle D.O.C.G. e D.O.C. in questione, l'attività predetta;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2004 recante l'abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di controllo, prevista dai decreti ministeriali 6 maggio 2004, concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le D.O.C.G. «Barolo» e «Barbaresco» e per le D.O.C. «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» «Verduno Pelaverga» o «Verduno», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Barbera d'Alba»;

Considerato che all'art. 2 del sopra citato decreto non si fa riferimento alla categoria «Viticoltori» alla quale si riferiscono le schede 1, 2 e 3, come peraltro risulta in maniera evidente nella nota della regione Piemonte prot. n. 285.12/2R del 18 settembre 2004;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'integrazione del citato decreto di abrogazione al fine di evitare fraintendimenti che potrebbero compromettere l'attività dei controlli per le D.O.C.G. e per le D.O.C. interessate;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione del decreto ministeriale 21 settembre 2004 citato nelle premesse, l'art. 2 è sostituito dal seguente testo:

«L'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 citato nelle premesse è integrato con il seguente comma:

2. L'attività di controllo non è effettuata dal consorzio relativamente alle schede 1, 2, e 3 "Viticoltori" del piano dei controlli approvato con il presente decreto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10249

DECRETO 13 ottobre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Reatina», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Nensino soc. coop. a r.l., con sede legale in Pescorocchiano (Rieti), frazione Nesce, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna Reatina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66397 del 1º ottobre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la Nensino soc. coop. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna Reatina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Nensino soc. coop. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna Reatina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66397 del 1º ottobre 2004, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna Reatina».

Art. 2.

La denominazione «Castagna Reatina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna Reatina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: Abate

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CASTAGNA REATINA»
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna Reatina» è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Castagna Reatina» designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alle varietà correntemente conosciute come Rossa del Cicolano e Marrone di Antrodoco.

Rossa di Cicolano ha le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio: non più di tre;

pezzatura: numero di frutti per kg < o pari a 80;

forma: rotondeggiante, con apice con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare di forma rettangolare, generalmente convessa e di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo di colore: marrone rossiccio, che si scurisce dopo la curatura;

ilo: rettangolare color nocciola, più estesa rispetto al Marrone di Antrodoco;

episperma: con introflessioni più o meno estese all'interno della polpa;

seme: colore bianco, croccante;

sapore: delicato e dolce.

Marrone di Antrodoco ha le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio: non più di tre;

pezzatura: numero di frutti per kg < o pari a 80;

forma: rotondeggiante, con apice poco pronunciato con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare poco estesa, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo di colore: marrone chiaro, con striature evidenti in numero variabile, facilmente distaccabile dall'episperma;

episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro, con basso numero di solchi interni all'endosperma;

seme: colore bianco, croccante;

sapore: delicato e dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Reatina», di cui al presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di: Accumuli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collato Sabino, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone, Marcetelli, Micigliano, Nespolo, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Roccasinibalda, Turania, Varco Sabino.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltura del castagno da frutto ha da sempre caratterizzato il paesaggio della Provincia di Rieti e precisamente delle tre valli del Velino, Salto e del Turano grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli. Le prime tracce di resti carbonizzati di castagne furono ritrovati in un sito in grotta in località Val di Varri (Comune di Pescorocchiano) dell'età del bronzo. Fin dall'VIII secolo la castagna divenne una componente principale se non l'unica fonte di cibo della dieta alimentare delle popolazioni montane della provincia integrando o sostituendo i cereali invernali e primaverili caratterizzati da basse rese. Nella metà del secolo XII, all'indomani della conquista normanna, si assiste all'impianto di nuovi castagneti da frutto, ridisegnando quasi completamente il paesaggio delle tre vallate. In parallelo un importante incremento ebbe anche il castagno da legno utilizzato come elemento fondamentale delle strutture degli edifici.

Dal Cicolano in particolare, erano importati pali di castagno, legnami lavorati a mano o meno, vasi vinari, ma anche dai Monti Sabini e dalla Valle del Velino. Lo studio di Domenico Monterumici del 1876 sul circondario di Cittaducale informa che tra le produzioni agricole della zona quella della castagna era considerata la più importante e di gran pregio, tanto che è rimasto il detto secondo il quale «Allu Burghittu (Comune di Borgovelino) se non fosse pè li frutti (castagne) se sarianu morti tutti» che tradotto significa «nel Comune di Borgovelino se non fosse per le castagne sarebbero morti tutti». Oggi la castanicoltura da frutto rappresenta ancora, per gli abitanti delle zone montane una fonte di reddito oltre al ruolo importante di salvaguardia ambientale ed ecologica.

Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito spazi nella cucina tradizionale della zona. Pertanto dovrà essere assicurato il mantenimento degli elementi tradizionali sia nella tecnica colturale che nei processi di conservazione e di trasformazione, in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. La consapevolezza che la tutela della indicazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare una tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Castagna Reatina» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, gestirà i controlli finalizzati ad accertare che il prodotto tutelato dalla I.G.P. sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare e terrà l'elenco dei confezionatori.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Per la produzione della «Castagna Reatina» I.G.P. sono idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del *Castanetum*, di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra i 400 e i 1200 metri s.l.m. e coltivate in terreni tipici acidi, molto sciolti, profondi, leggeri e freschi, dell'unità fitoclimatica 2 rispettivamente «termotipo montano inferiore» e 3 «termotipo collinare superiore». La densità di piante per ettaro sarà compresa tra un minimo di 30 ad un massimo di 140. È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci. La pezzatura minima ammessa per ognuna delle due varietà descritte è pari ad ottantotto acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti, curatura in acqua e sterilizzazione, nonché il confezionamento devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Rieti. La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati. La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 30 novembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

In tutta la provincia, ogni anno, nel mese di ottobre vengono svolte sagre, giornate dedicate alla castagna; da Antrodoco; Borgovelino, Micigliano Castel S. Angelo viene privilegiato il Marrone di Antrodoco, nei comuni di Pescorocchiano e Marcetelli, viene privilegiata la Castagna Rossa del Cicolano, con l'allestimento di stand di vendita e con la cottura e distribuzione di caldarroste e del tipico gelato ai marroni di Antrodoco.

Il comune di Marcetelli mantiene invariata nei secoli la tradizione artigiana della produzione dei tini, tinozze, botti in legno di castagno, infatti ogni giorno viene organizzata una festa in onore della castagna rossa ed una mostra sull'artigianato locale. Il comune di Borgovelino ha ricostruito le fasi di produzione e lavorazione del Marrone di Antrodoco, secondo i criteri e le tecniche del passato, promovendo una mostra permanente all'interno della sezione etnografica e naturalistica del museo civico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è alla seconda edizione di un ricettario «In tavola con il Marrone di Antrodoco e la Rossa del Cicolano» il quale vuole diffondere tra gli operatori, gli utilizzatori ed i consumatori tutte una serie di ipotesi di utilizzo della castagna dai primi piatti al dolce, per suggellare la tipicità delle zone di produzione.

Tra alcuni dei piatti tipici possiamo annoverare: tortelli di castagne, castagnaccio, galletto ripieno alle castagne, marmellate di castagna, marroni canditi e i marron glacès al brandy.

La ricerca di una dimensione di vita qualitativamente migliore per tutti i consumatori continuerà a passare attraverso questi prodotti dei quali all'uomo è chiesta la conservazione e la cura secondo le tradizioni ereditate.

Nell'ambito delle attività di formazione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura organizza corsi per potatori ed addetti alle macchine per la raccolta e trasformazione delle castagne.

Nella rivista Abruzzo e Sabina di ieri e di oggi «Rivista di cultura e turismo del centro-sud (nel n. 162 del 6 dicembre 1998) viene riservato uno spazio speciale alla castanicoltura reatina.

Lo scrittore Plinio Dominici, in uno dei suoi libri «Marcetelli Terra dei Marsi nell'Alta Sabina» mette in evidenza la tradizione artigiana degli abitanti di Marcetelli nella produzione con legno di castagno, di tini, tinozze, barili e botti. Tra le tradizioni, usi e costumi dedica un capitolo alla raccolta delle castagne dove recita «alla raccolta delle castagne la popolazione partecipa numerosa, ed ogni famiglia utilizza i più giovani. Una volta nel castagneto i ragazzi si divertivano un mondo perché con le castagne giocavano a "gnoccu" e a "castellittu"».

Nel primo gioco le castagne si mettevano allineate, e colui che tirando con la castagna più grossa (u gnoccu), da una distanza di circa 7/8 metri, riusciva a cogliere quelle così predisposte, prendeva la parte della fila dalla castagna colpita in avanti.

Nel secondo gioco le castagne venivano sistemate a forma di castelletto, e il tiratore prendeva tutte quelle che col colpo cadevano. Un'altra attrattiva era la «Cottara» e le castagne lessate «allu bandonittu». Per fare la cottara si puliva un piccolo spazio di terra pianeggiante, nel quale si collocavano le castagne una vicino all'altra, sopra si disponeva uno strato di felce secca che veniva rinforzata a mano a mano che bruciava. Quando le castagne erano bene abbrustolite, si lasciavano per un certo tempo sotto la cenere calda.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare, verranno svolte da una struttura conforme alle disposizioni dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà tra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro partite di varietà diverse. Le castagne devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato, o in sacchi di juta. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della provincia di Rieti. Le confezioni saranno nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia da: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 50.000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni: «Castagna Reatina», seguita immediatamente al di sotto, dalla dicitura «indicazione geografica protetta» conformemente al logo di cui al successivo art. 9; con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna Reatina I.G.P.» deve essere riportato:

a) in alto al logo la dizione prodotto I.G.P.;

b) il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone di Antrodoco, Rossa di Cicolano);

c) nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della I.G.P. così come definito dal Reg. C.E. n. 1726/98. È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva. Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e che non traggono in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Art. 9.

Commercializzazione dei prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

☐ il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

☐ gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

☐ l'utilizzazione non esclusiva dell'indicazione geografica protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il logo viene realizzato con colori in quadricromia (ciano-magenta-giallo-nero) dove sono evidenziati i pantoni principali; complessivamente ha una forma circolare strutturata come segue: una corona circolare (con bordo di colore nero) nella quale sono presenti le scritte (dimensione 7 mm) di colore giallo (P. yellow *C*) «Prodotto I.G.P.», nella parte superiore su sfondo magenta (P. 689 *C*) e nella parte inferiore su sfondo celeste (P.299 *C*) e sempre in giallo su due righe «CASTAGNA REATINA» (dimensione 7 mm), «Indicazione Geografica Protetta» (dimensioni 3,5 mm). Le due parti scritte sono separate da una banda diametralmente leggermente inclinata rispetto «all'orizzonte» partente da sinistra e terminante in alto a destra, recante i colori della bandiera italiana: dall'alto (vicino al magenta) rosso (P. warm red *C*), bianco (fondo), verde (P.354 *C*).

L'area centrale del logo si sviluppa da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso come segue: la porzione del continente europeo riguardante la nazione italiana con, nella zona svizzero-austriaca, l'immagine di due ricci di castagne semiaperti (che interrompono la circonferenza interna della corona circolare) in miscela di colori quadrimetrici: dal centro geografico d'Italia parte un raggio bianco (in linea con la fascia bianca dei colori della porzione destra della bandiera nella corona circolare) che esplode la provincia reatina (in prospettiva, sulla zona slava della cartina di sfondo, ma in secondo piano rispetto ai due ricci semi aperti), della quale è indicato il capoluogo Rieti (scritto in nero e in maiuscolo sottolineato) con un punto rosso (P. warm red *C*) e rappresenta in due tonalità di marrone: P.174 C per le zone del prodotto, e P.716 C per le restanti; la circonferenza interna della corona circolare nella porzione destra è interrotta tra la zona rossa e quella bianca in corrispondenza della zona dell'alta Valle del Velino. In basso (in prospettiva, sull'Italia meridionale e la Grecia) sono rappresentate, stilizzate, due castagne animate di colore marrone (P.498 C e P.174 *C*) con sfumature varie.

04A10366

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, che rinvia all'anno 2005 l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 12 luglio 2004 nella provincia di Imperia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Imperia:

grandinate del 12 luglio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, nel territorio dei comuni di Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Prelà, Vasia, Taggia.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10320

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, che rinvia all'anno 2005 l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2004 nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Padova:

piogge alluvionali dall'11 febbraio 2004 al 10 aprile 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arquà Petrarca, Arzegrande, Bagnoli di sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campo San Martino, Camposampiero, Candiana, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Montegrotto Terme, Monselice, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolo', Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Saonara, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana, Villa Estense, Villanova di Camposampiero, Vò, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte;

Rovigo:

piogge alluvionali dal 18 febbraio 2004 al 15 marzo 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giaccano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanovamarchesana, Porto Viro;

Venezia:

piogge alluvionali dal 1º febbraio 2004 al 31 marzo 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, Strà, Venezia, Vigonovo;

Verona:

piogge alluvionali dal 17 al 26 febbraio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Belfiore e Veronella;

Vicenza:

piogge alluvionali dal 15 febbraio 2004 al 30 aprile 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Agugliaro, Albettone, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10321

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, che rinvia all'anno 2005 l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 6 maggio 4 nella provincia di Asti;

grandinate del 6 maggio 2004 nella provincia di Alessandria;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tuttora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Asti:

grandinate del 6 maggio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio del comune di Maranzana;

Alessandria:

grandinate del 6 maggio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Avolasca, Cassine, Garbagna, Ricaldone.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10322

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 ottobre 2004.

Istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Foggia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 32010 del 5 ottobre 2004 della direzione regionale per la Puglia e la Basilicata relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Foggia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Foggia

A far data dal 2 novembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Foggia, dipendente dalla Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Manfredonia;

Potenza.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Foggia;

la dogana di Manfredonia.

L'Ufficio delle dogane di Foggia che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Foggia e di Potenza ed assume le competenze della soppressa dogana di Foggia e, relativamente alla province di Foggia e di Potenza, della circoscrizione doganale di Bari e dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari.

La circoscrizione doganale di Bari mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Bari.

L'Ufficio tecnico di finanza di Bari mantiene la competenza territoriale sulle province di Bari e di Matera.

La sezione operativa territoriale di Manfredonia assume le competenze della soppressa dogana di Manfredonia ed ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Zapponeta, Mattinata, Monte S'Angelo, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Lesina, Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, Isole Tremiti, Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo.

La sezione operativa territoriale di Potenza ha competenza territoriale sulla provincia di Potenza e svolge i compiti relativi alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Foggia vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Foggia e, relativamente alle province di Foggia e di Potenza, dei direttori dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari e della circoscrizione doganale di Bari.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Foggia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Foggia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A10406

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n. **169.**

Etichettatura dei prodotti alimentari - Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204.

Alle regioni e province autonome - Assessorati alla sanità
Alle associazioni di categoria
All'Ispettorato centrale repressione frodi
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento qualità
Al Ministero della salute - D.A.N.S.P.V.

Con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2004, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.

a) Latte fresco pastorizzato:

le amministrazioni interessate (Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni.

Pertanto le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» possono essere utilizzate per il latte conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 169/1989 nonché agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n. 2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

Inoltre, le denominazioni di vendita suddette possono essere utilizzate a condizione che la durabilità dei due tipi di latte non sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico.

Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.) non soggiacciono a regole normative di durabilità. Le aziende interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sotto la loro diretta responsabilità.

Il comma 2 dell'art. 1, poi, fa riferimento ai trattamenti «autorizzati». Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo stato soppresso l'art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.

In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che i trattamenti non sono più da autorizzare, ma sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.

Per quanto riguarda l'indicazione, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi di latte deve essere completata dal riferimento al tipo di trattamento adottato, quando l'omissione può trarre in inganno il consumatore sull'esatta natura del prodotto e quando il consumatore è tenuto all'adozione di particolari adempimenti per la conservazione domestica del latte o per il consumo.

b) Passata di pomodoro:

il decreto-legge riserva la denominazione «passata di pomodoro» al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la determinazione delle caratteristiche del prodotto finito.

Fino all'adozione del decreto, rimane solo l'obbligo del rispetto della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro può essere posto in vendita sul mercato nazionale solo con una denominazione diversa e tale da non creare confusione con la «passata di pomodoro». In tal senso è da intendersi modificata la circolare del Ministero delle attività produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto ottenuto da concentrato poteva essere designato «passata di pomodoro ottenuta da concentrato». Questa denominazione, non essendo conforme a quanto previsto dal citato decreto-legge, non può essere più utilizzata.

Il rispetto delle altre caratteristiche e la relativa decorrenza saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione

I laboratori di analisi, ai fini dell'accertamento della presenza di acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.

c) Indicazione dell'origine:

la legge n. 204/2004 ha completato l'elenco degli adempimenti con l'art. 1-*bis*, concernente l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un decreto ministeriale le modalità di applicazione.

Nelle more, anche al fine di evitare l'uso di modalità di indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della norma, si ritiene utile precisare che l'operatività degli obblighi concernenti l'indicazione dell'origine ed i conseguenti controlli sono subordinati all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1-*bis*, comma 3 della legge.

d) Olio di oliva:

la legge n. 204/2004 ha introdotto anche l'art. 1-*ter* che riguarda solo gli oli di oliva.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che l'etichettatura degli oli di oliva è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per cui l'operatività degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive introdotte dal citato art. 1-*ter* è subordinata all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-*ter*.

Roma, 15 ottobre 2004

Il direttore generale: GOTI

04A10405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolorepin»

Estratto decreto n. 420 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOLOREPIN nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse, «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035835014 (in base 10), 125M46 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg, cellulosa microcristallina 67 mg, amido di mais 10 mg, magnesio stearato 1 mg, polacrilin potassium 1 mg;

confezione: «2,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035835026 (in base 10) 125M4L (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione completa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 110 mg, cellulosa microcristallina 116,5 mg, amido di mais 15 mg, magnesio stearato 3 mg, polacrilin potassium 3 mg;

confezione: «0,2% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035835038 (in base 10) 125M4Y (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione completa).

Composizione: il tappo serbatoio contiene:

principio attivo: lorazepam 20 mg;

eccipiente: mannitolo 80 mg.

Composizione: 1 ml di gocce orali, soluzione contiene:

principio attivo: lorazepam 2 mg;

eccipienti: alcool etilico 95° 7 ml, acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia e di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10242

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Savio»

Estratto decreto n. 422 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LATTULOSIO SAVIO, nella forma e confezione:

«6,67/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 - c.a.p. 16019, codice fiscale n. 00274990100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «6,67/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 035970019 (in base 10), 129QZ3 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: IBN Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: lattulosio 6,67 g;

eccipienti: sodio benzoato 0,012 g, acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10243

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teraside»

Estratto decreto n. 423 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERASIDE nella forma e confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Volturno, 10/12 - c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale 04913660488.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 035966011 (in base 10) 129M1V (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integra: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione iniettabile: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034914 relativo al farmaco «Muscoflex» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10244

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biogermin»

Estratto decreto n. 424 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOGERMIN nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml - A.I.C n. 035796010 (in base 10) 124F1B (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea). Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035614, relativo al farmaco «Enteroflorin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10245

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinominic»

Estratto decreto n. 425 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RINOMINIC, nella forma e confezione: «500 mg + 60 mg compresse rivestite con film» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, codice fiscale 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg + 60 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C n. 035521018 (in base 10) 11W0HU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, stabilimento sito in Horsham, West Sussex (UK), Horsham Research Centre - Wimblehurst Road (produzione, confezionamento completo, controlli di qualità sul prodotto finito); Face Laboratori Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Genova Bolzaneto - Genova, via Albisola n. 49 (produzione, confezionamento completo, controlli di qualità sul prodotto finito).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg, pseudoefedrina cloridrato 60 mg;

eccipienti:

nucleo: gelatina, amido di mais, gomma arabica (polvere), silice colloidale anidra, amido pregelatinizzato, talco, acido stearico, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, talco, titanio biossido, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Rinominic» è indicato per il trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza quali febbre, dolori di varia natura, mal di testa, congestione nasale e dei seni (naso e seni ostruiti).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mupiskin»

Estratto decreto n. 412 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 05085580156:

medicinale: MUPISKIN;

confezione: A.I.C n. 028979019 - «2% unguento» 1 tubo da 15 g,

è ora trasferita alla società:

Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2, Verona, con codice fiscale 08998480159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina GlaxoSmithKline».

Estratto decreto n. 413 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2, Verona, con codice fiscale 00212840235:

medicinale: RANITIDINA GLAXOSMITHKLINE;

confezioni:

A.I.C. n. 034451106 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034451118 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034451120 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 034451132 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034451144 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

A.I.C. n. 034451157 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034451169 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse,

è ora trasferita alla società:

Sigma Tau Generics S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400, Pomezia (Roma), con codice fiscale 08065951009.

Con conseguente variazione della denominazione in: «Ranitidina Sigma Tau Generics».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10247

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 giugno 2004 del Ministero della salute - Commissione unica del farmaco, recante: «Riclassificazione della specialità medicinale denominata "Seroquel" a base di quetiapina, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 25, prima colonna, nelle premesse, al decimo capoverso, dove è scritto: «Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2003 nel quale la specialità medicinale "Seroquel" nella confezione "300 mg compresse rivestite con film" *30* compresse rivestite con film ...», leggasi: «Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 2003 nel quale la specialità medicinale "Seroquel" nella confezione "300 mg compresse rivestite con film" *60* compresse rivestite con film ...».

04A10463

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401252/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.